



CITTA' DI TORINO



CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D.LGS 18/02/2005 N. 59

TITOLO ELABORATO

CONCESSIONI PER DERIVAZIONE ACQUA

ELABORATO n° A.18	SCALA -	DATA OTTOBRE 2008	REDATTO	-
			CONTROLLATO	P.A. Donna Bianco
			APPROVATO	C. Tripodi
NOME FILE	A18.doc			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	28/10/2008	Emissione		

PROPONENTE



CONSULENTE



ECOPLAN
 SOCIETA' DI INGEGNERIA
 & ARCHITETTURA AMBIENTALE
 10154 TORINO - Via S. Botticelli, 57
 Arch. P.A. Donna Bianco
 Ordine degli architetti di Torino n. 2801
 Ing. Mauro MONTRUCCHIO
 Ordine Ingegneri di Asii n° 371

DECRETO INTERMINISTERIALE DI CONCESSIONE N. 1184

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE

21/03/1959

CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE DAL FIUME PO

Sem. II 31.400 21
0099 est 5075

ROMA D. 117



3 FEB. 1958

117.1
118h

CONFERENZA COL MINISTRO PER LE STRADE

VISTA l'istanza 25 agosto 1944 della ditta Podderia Officine Giuseppe Limone & C., corredata da progetto di luglio 1944 a firma dell'Ing. Mario Brunetti, trasmessa poi all'Intendenza Elettrica Municipale di Torino vivata l'ordinanza 13 aprile 1947 della parte interessata, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Po in territorio di In Dogli (Torino) ad una massima di 700 e metri cubi all'ora a produrre, sul salto di m. 10,5, la potenza nominale massima di Kw. 2000, con restituzione delle acque dal fiume Po in termini di portata;

VISSE il progetto esecutivo dell'impianto redatto in data 20 gennaio 1947 dagli ingegneri Mario Brunetti e Michele Rebuzzi, in seguito poi con una relazione tecnica aggiuntiva 7 agosto 1955 con due tavole di disegni a firma dell'Ing. Michele Rebuzzi, contenente varianti rispetto al progetto di massima;

VISTA l'istanza 14 febbraio 1955 dell'azienda, corredata da progetto di febbraio 1955 a firma dell'Ing. Mario Brunetti, intesa ad ottenere la concessione di una delle varianti previste dal predetto progetto esecutivo, e precisamente per lo scivolo che, sulla discesa esistente direttamente dal 70, viene effettuato nel torrente di valle subito a valle della sua confluenza nel 70;

VISTI gli atti delle istruttorie esperite a norma di legge sulle anzidette istanze 25 agosto 1944 e 14 febbraio 1955, inviate le quali furono proposte le seguenti richieste:

On. Deputato

1 4

A - nei riguardi dell'istanza n. 27 agosto 1944:

- 1) - con nota 5 dicembre 1944 n. 6559 e 31 marzo 1945 n. 1722 dell'Amministrazione Generale dei canali demaniali di irrigazione (Canali Caroux), per chiedere l'inserzione nel disciplinare di classe classole a tutela dei canali demaniali (Caroux, Gessalli e Lanna);

- 2) con lettera 7 aprile 1945 n. 240 dello Stabilimento Irtico-garico di Brescia, per chiedere l'inserzione nel disciplinare di concessione di una generica classola a tutela della discioltura;

B - nei riguardi dell'istanza n. 14 febbraio 1945:

- 3) con lettera 20 agosto 1945 n. 6567 dell'Amministrazione Generale dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Caroux) la quale, prendendo atto dell'obbligo assunto dall'azienda di contribuire con L. 7.000.000 all'elettrificazione di una parte delle paratoie del Canale Caroux, ha chiesto tuttavia garanzia per impedire oscillazioni dovute a nuovo diavaso e sversamento negli impianti a monte;

- 4) con lettera 20 luglio 1945 n. 600 dello Stabilimento Irtico-garico di Brescia, per chiedere che l'esso importo all'azienda l'obbligo della somma di 500.000 annuati di tratta fatto da accogliersi nel budget interessato della derivazione ogni anno, e l'obbligo del contributo annuo al Consorzio per la tutela della pesca, a integrazione della somma, di L. 200.000;

CONSIDERANDO che in accoglimento delle richieste dell'amministrazione finanziaria a tutela dei canali demaniali di cui sopra ai numeri 1 e 3, sono state inserite apposite clausole nell'articolo 3, relativo al primo comma, del disciplinare di concessione;

che a parcella accoglimento delle richieste dello Stabilimento Irtico-garico di Brescia, di cui sopra ai numeri 2 e 4, apposite



Ed. II art. 40
C. 199 art. 5075

clausole sono state inserite nel testo, quarto e quinto comma dell'articolo 9 del citato disciplinare di concessione;

DEI in seguito ai compiuti accertamenti le caratteristiche della derivazione sono state determinate in moduli massimi 700 e medi 400 atti a produrre sul salto di m. 6,37 risultante dal progetto esecutivo, la potenza nominale media di Kw. 3.020 in cifra tonda, con restituzione nel torrente Ghisola poco a monte della sua confluenza col Po in Comune di Moncalieri;

VISTO il disciplinare n. 2419 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto in data 21 novembre 1937 presso l'Ufficio del Capo Civile di Torino dell'Ing. Mario Brunetti fu Vistro, Direttore Generale dell'Azienda Elettrica Municipale di Torino;

VISTI i voti 5 marzo 1932 n. 635, 11 febbraio 1934 n. 153 e di agosto 1935 n. 1733 del Consiglio Superiore del LL.PP.;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive disposizioni;

D E C R E T T I

art. 1°) Salvi i diritti dei terzi, è concesso all'Azienda Elettrica Municipale di Torino di derivare dal fiume Po in Comune di La Loggia (Torino) moduli massimi 700 e medi 400 per produrre sul salto di m. 6,37 la potenza nominale media di Kw. 3.020 in cifra tonda, con restituzione nel torrente Ghisola poco a monte della sua confluenza col Po in Comune di Moncalieri (impianto idroelettrico detto La Loggia - Moncalieri);



Art. 2°) La concessione è accordata per anni sessanta susseguenti e continua decorrendo dal 13 luglio 1953 (data in cui fu firmato il disciplinare n. 15351 di repertorio alle cui condizioni si fa vincolata l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, concessa col decreto ministeriale 5 maggio 1952 n. 1532) subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 20 novembre 1947, repertorio n. 24127, e verso il pagamento dell'annuo canone di L. 1.057,000 (quarantotto novantesimillesimesima ventiquattresimo) in ragione di L. 335 per chilowatt, a decorrere ininterrottamente dall'11 marzo 1955, data di entrata in esercizio dell'impianto;

Art. 3°) L'importo della suddetta prestazione annua sarà imputata al capitolo 9/1 dello stato di provvidenza dell'Ente per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente piano dell'Ente del Ente Civile di Torino è autorizzato dall'Associazione del presente decreto.

Roma, li 21 MAR 1959

IL MINISTERO PER I LAVORI PUBBLICI IL MINISTERO PER LE FINANZE

F. Tozzi

P. Tassinari

Per copia conforme

fu il Direttore Capo Divisione
Costantini



DISCIPLINARE N. 16431

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

12/07/1952

DISCIPLINARE CHE REGOLAMENTA LA CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE DI
ACQUA SUPERFICIALE DAL FIUME PO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

- TORINO -

12-7-1952 N. 16431 di Repertorio
fi. omnia

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal Fiume Po a favore della Azienda Elettrica Municipale di Torino chiesta dalla ditta sua dante causa G. Limone e C. con istanza 25/8/1944.

- ART. 1 -

- Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dal Fiume Po in località Cascina Belvedere, Comune di La Loggia, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 700 (litri secondo settantamila) risultando la quantità media pari a moduli 485 (litri secondo quarantottomilacinquecento).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

- ART. 2 -

- Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione.

Il dislivello medio del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione, tenuto conto dell'innalzamento prodotto dalla diga, sarà di m. 6.82.

- ART. 3 -

- Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone.

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 5,64.

In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a Kw. 2682.

1 bis

- ART. 4 -

- Luogo e modo di presa dell' acqua.

Le opere di presa dell' acqua consisteranno in una diga di sbarramento dell' alveo ubicata in un' ansa del fiume Po in Comune di La Ioggia all' altezza circa della cascina Belvedere, formata da una soglia a quota 218 e da 4 paratoie verticali alzabili a scorrimento su appositi treni di rulli con ritenuta a quota 222,30 di cui 3 di m. 16 di larghezza e la quarta, che ha funzione di sghiaiatore è sita nelle vicinanze dell' opera di presa, è di m. 8 di larghezza con soglia a quota 217,50.

Le paratoie saranno portate dalle due spalle dello sbarramento e da tre pile intermedie.

Le acque verranno derivate in sinistra, mediante presa in fregio alla sponda, a dodici luci, ognuna della larghezza di m. 3 con la soglia a quota 219,50 e prima di entrare nel canale derivatore attraverseranno il dissabbiatore ed il canale moderatore della lunghezza complessiva di circa 80 metri.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di massima 31 luglio 1944 a firma ing. Mario Muretti che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell' art. 10 e che saranno riconosciute ammissibili.

- ART. 5 -

- Regolazione della portata

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, l' autorità concedente si riserva di imporre alla ditta concessionaria la presentazione all' Ufficio del Genio Civile del piano di modulazione della portata.

- ART. 6 -

- Canale di carico.

Il canale di carico, della lunghezza di circa m. 4750 sarà eseguito in conformità del progetto a firma ing. Mario Muretti di cui al precedente art. 4, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall' Amministrazione per impedire l' infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

- ART. 7 -

- Luogo e modalità dello scarico.

Le opere di scarico in sponda sinistra del Fiume Po si eseguiranno in località Cascina Bellino - Mascherpa, comune di Moncalieri, secondo le modalità risultanti dal progetto di massima allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

- ART. 8 -

- Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Nell'interesse militare è fatto obbligo alla ditta concessionaria di presentare all'Autorità Militare competente il progetto esecutivo per la eventuale prescrizione di elementi cavi da annegare nei piloni della diga nelle posizioni che saranno indicate.

Agli effetti della sicurezza della diga di sbarramento la ditta concessionaria è tenuta a provvedere con fondazioni pneumatiche spinte a profondità sufficiente, quale verrà ritenuta tale dagli assaggi che dovranno all'uopo essere effettuati, tanto per le spalle quanto per le pile e per i taglioni di fondazione.

Ove se ne riscontra necessità agli effetti della impermeabilità dovranno essere proseguiti lateralmente entro terra.

Tutte le strutture della diga dovranno essere sufficientemente dimensionate sia agli effetti della pressione diretta sia agli effetti del rovesciamento per sottopressione.

La sezione di passaggio attraverso la diga in corrispondenza del livello di massima piena non dovrà risultare inferiore alle sezioni medie che si hanno nel fiume per i tratti da 100 m. a monte della diga e 100 m. a valle.

A tale scopo la ditta concessionaria dovrà rilevare accuratamente il fiume per tali tratti.

Tutte le paratoie della diga dovranno essere dotate per la loro manovra di dispositivi elettrici ed a mano.

In particolare il dispositivo di manovra elettrico dovrà potersi alimentare da due distinte linee elettriche e quello a mano dovrà essere facilmente azionabile ed efficace anche nel caso di resistenza particolare dovuta a deposito di materiale o di sedimentazioni o di altre cause qualsiasi.

Inoltre il loro bordo inferiore dovrà presentarsi a paratoie sollevate un franco di non meno un metro sopra il livello delle massime piene osservate.

All' interesse dell' Amministrazione dei canali Demaniali e del regime idraulico del fiume, allo scopo di assicurare la continuità dei relativi defluenti, è fatto obbligo alla ditta concessionaria di non effettuare operazioni di invaso o svaso.

Soltanto nella formazione iniziale dell' invaso e nella formazione degli ulteriori invasi iniziali che si renderanno necessari ed inevitabili per l' esercizio dell' impianto, resta consentito alla ditta concessionaria di procedere agli invasi usufruendo solo della quarta parte della portata del fiume.

Al riguardo, per poter accertare in qualsiasi momento l' adempimento di tale condizione, la ditta concessionaria è tenuta a provvedere alle studio delle relative opere, nonché a quello degli apparecchi di controllo necessari, ed a produrre per l' approvazione all' Ufficio del Genio Civile di Torino all' atto della presentazione del progetto esecutivo, di cui al successivo art. 3° 10.

Per il buon regime idraulico del fiume Po e a salvaguardia delle opere di ingegneria esistenti di 2° categoria la ditta concessionaria, dovrà tener conto nella compilazione del progetto esecutivo delle seguenti avvertenze:

- a) provvedere all' incile del canale derivatore alla sistemazione di opportune paratoie di altezza tale da presentarsi, in posizione di chiusura, un franco di almeno m. 0,80 rispetto al livello di massima piena del Po, quale si è determinato nel maggio 1949.
- b) provvedere anche nel canale di scarico alla sistemazione di opportune paratoie, come detto al comma a).
- c) la scemità degli argini della vasca di dissabbiamento, subito a valle delle opere di presa, dovrà essa pure presentarsi un franco di almeno m. 0,80 rispetto al livello di piena, di cui al comma a).
- d) allo scopo di mantenere la continuità dell' argine tagliato per dare passaggio al canale derivatore, si dovrà provvedere alla costituzione, al termine della vasca di dissabbiamento, di un altro sistema di paratoie di sicurezza da manovrarsi opportunamente nel caso di piena del fiume Po, onde ridurre o precludere ogni accesso di acque nel canale derivatore.
- e) a monte dello sbarramento, tanto in sponda destra quanto in sponda sinistra dovranno essere costruite idonee opere di arginatura, allo scopo, di impedire ondate nelle adiacenti

campagne.

Lo sviluppo di tali arginature dovrà essere fatto in relazione all' ampiezza ed altezza del rigurgito di piena, dovuto alle opere di sbarramento.

f) la diga di sbarramento sul fiume Po dovrà essere studiata in guisa tale da impedire la formazione di profondi gorghi a valle.

g) l' asse del canale di scarico dovrà essere inclinato convenientemente verso valle rispetto all' asse del fiume Po.

- ART. 9 -

-Garanzie da osservarsi:

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Po in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accettato in seguito.

In particolare sarà a carico della ditta concessionaria il mantenimento delle opere di arginatura da eseguirsi a monte della diga di sbarramento nonché quelle analoghe opere afferenti alla vasca di dissabbiamento subito a valle dell'incile delle opere di presa, di cui al precedente articolo.

In prossimità della diga di sbarramento dovranno essere piazzati a cura e spese della ditta concessionaria opportuni capisaldi ai quali poter riferire in ogni momento il livello della acqua.

Tali capisaldi saranno costituiti da piastrine metalliche infisse su opportune opere murarie portante ciascuna la propria quota riferita al livello del mare.

Nell' interesse ittogenico la ditta concessionaria resta obbligata ad eseguire quelle providenze che l' Autorità competente riterrà opportuno prescrivere a tutela della pesca e dell' acquicoltura.

Nell' interesse idrografico la ditta concessionaria dovrà provvedere a costruire e mantenere in esercizio, a propria cura e spese nei punti che verranno indicati dalla Sezione Idrografica di Torino del Po, una stazione di misura nel torrente Banna ed un' altra nel torrente Chisola.

Nell' interesse idrografico la ditta concessionaria dovrà provvedere a costruire e mantenere in esercizio, a propria cura e spese nei punti che verranno indicati dalla Sezione Idrografica di Torino del Po, una stazione di misura nel torrente Banna ed un' altra nel torrente Chisola.

- ART. 10 -

- Termine per la presentazione del progetto esecutivo, inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge la ditta concessionaria dovrà:

- a) presentare all' Ufficio del Genio Civile di Torino progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi 4 dalla data di notificazione da parte dell' Ufficio del Genio Civile della venuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del decreto di concessione.
- b) Iniziare e condurre a termine le espropriazioni rispettivamente ai termini dei mesi 4 a mesi 12 a decorrere dalla data di cui alla lettera a)
- c) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi 4 dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso all' Ufficio predetto del giorno fissato per l' inizio.
- d) Condurre a termine i lavori entro mesi 42 dalla data di cui alla lettera a)

L' eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo art. 13 del presente disciplinare e cioè dal termine assegnato per l' ultimazione dei lavori.

Ultimato i lavori la ditta concessionaria dovrà darne immediatamente avviso all' Ufficio del Genio Civile.

- ART. 11 -

-Collaudo e termine per l' utilizzazione dell' acqua

Eseguita la visita di collaudo, l' Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare immediato esercizio della derivazione, dal che sarà fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l' Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguite, prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi 1 dalla data del provvedimento Ministeriale di approvazione del collaudo la ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni

previste dalla legge utilizzare l' acqua concessa.

- ART. 12 -

- Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data della firma del presente disciplinare, alle condizioni del quale rimane vincolata anche l' autorizzazione provvisoria delle opere, accordata con Decreto Ministeriale 1282 in data 5/5/1952.

Al termine della concessione, e nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell' acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche facoltà di immettersi nell' immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell' immissione in possesso estraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri di cui uno nominato dal Ministero dei M.P.P., uno dall' interessato un terzo d' accordo tra le parti, o in mancanza di accordo dal Presidente di Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare detta facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione.

Nei casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui ai commi 1° ed ultimo dell' Art. 26 del Testo Unico di leggi 11/12/933 N° 1775.

- ART. 13 -

- Canone.

La ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato dal presente

disciplinare per l' ultimazione dei lavori l' annuo canone di £. 1.759.392 in ragione di £. 656 per kw e per kw 2682 anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell' articolo unico della legge 18/10/1942 n° 1434.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all' atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni 5 dall' inizio dell' esercizio, l' ufficio del Genio Civile di Torino avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti; e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all' art. 17 del citato regolamento 14/3/1920 N° 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo e installando tutti gli apparecchi di misura che dall' Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli o favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

Qualora gli impianti ancorchè non completamente ultimati, entrino in funzione prima del detto termine della data di entrata in funzione totale o parziale degli impianti stessi, decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

- ART. 14 -

- Pagamenti e depositi.

All' atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato:

a) Il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £. 879.696,- come da quietanza n° in data n° di posizione, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente Art. 13, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima. Tale cauzione fino alla data dell' emissione del decreto di concessione rimane vincolata a garanzia degli obblighi inerenti all' autorizzazione provvisoria all' inizio dei lavori;

b) Il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Torino a disposizione dell' Ufficio del Genio Civile di Torino

della somma di £. 200,000,- come da quietanza n° in data per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collando dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

- c) Il versamento presso l' Ufficio del Registro di Moncalieri della somma di £. 1.097,- come da quietanza n° in data a termine dell' art. 7 comma 2° del T.U. 11/12/1933 n° 1775 pari ad un quarantesimo del canone annuo vigente alla data di presentazione della domanda.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

- ART. 15 -

- Riserva di energia in favore dei comuni Rivieraschi.

Ai comuni rivieraschi di La Loggia e Moncalieri, nel tratto copreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a kw. 33 da consegnarsi alle officine di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni 3 dalla data dell' accordo tra la ditta concessionaria ed i Comuni, il termine entro cui questi dovranno utilizzare l' energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell' energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei LL.PP., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l' energia ad essi riservata decorre dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei PP.

- ART. 16 -

- Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo dell' energia trasportata oltre

La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo dell' energia trasportata oltre il limite stabilito dal progetto.

il raggio di km. 15 dal territorio dei Comuni di La Loggia e Moncalieri compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione o fuori del territorio della Provincia di Torino per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell' art. 52 del T.U. di leggi 11/12/1933 n° 1775 e dell' art. 42 del regolamento approvato con R.D. 14/3/1920 n° 1235, circa il sovraccanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto potrà essere imposta a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovraccanone, tra gli Enti medesimi, giusta le suscitata disposizioni.

- ART. 17 -

- Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre le condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n° 1775 della legge sulle frequenze degli impianti elettrici 7/12/1942 N° 1745, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

- ART. 18 -

- Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio a Moncalieri.

Torino, li

12 luglio 1952
[Signature]

LA DITTA CONCESSIONARIA.

[Signature] Mario Bernetti

Firmato in data 26/6/52
Ripetuto in data 12/7/52 al n. 16431

19/12/55 *[Signature]*

E' stato inviato al Ministero ma non è stato mai approvato, essendo stato apportate variazioni al progetto

DISCIPLINARE N. 24319

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 08/04/1959

DISCIPLINARE CHE REGOLAMENTA LA CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE DI
ACQUA SUPERFICIALE DAL FIUME PO E CHE SOSTITUISCE QUELLO DEL 1952



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

T O R I N O

n. 24319 di rep. /

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal fiume Po a favore dell'Azienda Elettrica Municipale di Torino, chiesta dalla ditta sua dante causa, Fonderie Officine G. Limone & C., con istanza 25 agosto 1944, e dell'Azienda stessa, con la domanda di variante 14/2/1955, disciplinare che sostituisce quello in data 12 luglio 1952, n. 16431 di Rep., che non avrà più corso.

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Premesso:

1) che con Decreto Ministeriale 5 maggio 1951 n. 1282 Div. X venne rilasciata all'Azienda Elettrica Municipale di Torino, subentrata alla ditta Fonderie Officine Giuseppe Limone & C. nell'istanza 25 agosto 1944, l'autorizzazione provvisoria di iniziare le opere inerenti alla derivazione dal fiume Po fra la Roggia e Moncalieri in conformità del progetto di massima 31 luglio 1944 a firma dell'ing. Mario Muretti, colla dichiarazione della

loro urgenza ed indifferibilità: -

2) che in ottemperanza all'art.10 del disciplinare 12 luglio 1952 n.16431 di Rep., richiamato dal suddetto Decreto, l'Azienda ha presentato il progetto esecutivo con relazione principale in data 20 gennaio 1954, a firma dell'Ing. Aniceto Rebaudi, ed in seguito da una relazione illustrativa 7 agosto 1954 con due tavole di disegni rispettivamente n.4968 e n.4895 da cui risultano introdotte alcune varianti alle opere e l'omissione di alcune prescrizioni stabilite dal citato disciplinare, e precisamente:

a) lo spostamento dello sbarramento del Po e l'opera di presa circa m.250 più a valle di quella già previste dal progetto Muretti e conseguentemente l'ubicazione del bacino moderatore all'esterno dell'argine di 2° categoria ivi esistente, anziché, come originariamente, a golena;

b) la restituzione delle acque derivate nel torrente Chiscia poco a monte della confluenza del medesimo nel Po, anziché direttamente in questo fiume a circa m.250 a valle delle cascate Bellino e Mascherpa;

c) l'allontanamento in generale del canale derivatore dal corso del Po;

d) l'aumento a m.18,50 di ognuna delle tre lu-



di dello sbarramento, previste dapprima di m.16;

e) l'aumento della potenza nominale tassabile a kW 3029 anzichè di kW 2518, mediante l'aumento del salto da m.5,64 a m.6,37, ottenuto per m.0,20 con corrispondente sopralzo della quota di ritenuta dello sbarramento, per m.0,13 dalla minore caduta data al canale derivatore e per m.0,35 dall'approfondimento dell'alveo del Po a valle della restituzione;

f) l'ampliamento del fabbricato della Centrale per far posto ad un impianto termico della stessa Azienda;

g) la sostituzione delle fondazioni pneumatiche dello sbarramento e dei taglioni con pali trivellati;

h) l'omissione sia del sistema di paratoie, oltre quello di presa, inteso a ridurre od a precludere ogni eccesso d'acqua nel canale derivatore in caso di piena del Po, sia dell'arginatura in destra del fiume atta ad impedire che le acque di piena e d'invaso abbiano ad estendersi oltre l'alveo normale e sia di opere modulatrici della portata affinché non entri nella derivazione sin dall'origine. quantità d'acqua maggiore di quella concessa;

3) che tutte le sopraindicate varianti ed omissioni sono state ritenute ammissibili in considera-

zione delle peculiari caratteristiche della derivazione;

4) che perquanto riguarda la variante relativa alla restituzione delle acque nel torrente Chisola, anzichè nel Po, su parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 12 febbraio 1954 n.153, confermato dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota 21 agosto 1954 n.3706 Div. I, e per domanda della Azienda 14 febbraio 1955 n.2874/C, venne praticata una breve istruttoria con visita locale il 28 luglio 1955, senza che siano state presentate opposizioni nè sollevate eccezioni.

Tutto ciò premesso e ricordato, col presente disciplinare, che sostituisce quello precedente 12 luglio 1952 n.16431 di Rep.; vengono determinate le caratteristiche della derivazione dal fiume Po in base al progetto esecutivo 20 gennaio 1954 e fissate le condizioni colle istanze 25 agosto 1944 e 14 febbraio 1955.

Art. 2

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Po in località cascine Belvedere in Comune di La Loggia, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 700 (litri secondo settantamila),



risultando la quantità media pari a moduli 485 (litri secondo quarantottomilscinquecento).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

Art. 3

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione.

Il dislivello medio del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione, tenuto conto dell'innalzamento di m.4,50 prodotto dalla diga, sarà di m.7,37.

Art. 4

Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone.

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 6,37.

In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a

$48.500 \times 6,37 = \text{kW } 3.029$ in tonda.

102

Art. 5

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Farà parte della presa uno sbarramento del Po ubicato in Comune di La Loggia, località Belvedere, a monte dell'ultima notevole ansa formata dal fiume

	prima di Moncalieri, suddivise da pile in quattro
	luci munite di paratoie metalliche a settore circolare con ciglio di ritenuta a quota 222,50, tre delle quali larghe m.18,50 con soglie di calcestruzzo rivestite di pietra a quota 218, la quarta, avente la funzione di scaricatore di fondo ed adiacente in sinistra all'opera di presa, larga m.8 con soglia analoga alle precedenti a quota 217,50.
	Le acque verranno derivate in sinistra, immediatamente a monte dello sbarramento, mediante opportuna opera di presa, in fregio al fiume, con dodici bocche grigliate di m.3 x 3,10 e ciglio a quota 221,73, munite di paratoie piane.
	All'opera di presa seguirà direttamente un bacino moderatore della lunghezza di m.123 provvisto di una prima serie di sei sghiaiatori, poi di una seconda serie di sei dissabbiatori, tutti munite di paratoie, piane, che si scaricheranno nel Fo a valle dello sbarramento mediante un condotto sotterraneo.
	Dal bacino moderatore si staccherà il canale derivatore lungo m.4,738, rivestito in conglomerato cementizio, con larghezza di fondo m.5,50, scarpe inclinate al 3/2, altezza d'acqua normale di m.4, pendenza m.0,17 per chilometro. Tali opere dovranno



no essere attuate in conformità al progetto esecutivo con relazione principale in data 20 gennaio 1954 a firma dell'Ingegnere Aniceto Rebandi, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 6

Regolazione della portata

La portata di concessione nella derivazione è regolata dalla sezione e pendenza del canale e dalla turbina della centrale.

Comunque l'autorità concedente si riserva d'imporre alla ditta concessionaria la manovra delle paratie della presa regolata automaticamente da un galleggiante situato nel bacino moderatore o da altri dispositivi che saranno all'uopo ordinati dall'Ufficio del Genio Civile;

In questo caso l'Azienda concessionaria dovrà presentare i relativi disegni esecutivi ed eseguire i lavori entro i termini che stabilirà il nominato Ufficio.

Art. 7

Canale di carico

Al canale derivatore seguirà il canale di carico, della lunghezza di m.70 che sarà eseguito in con-

formità del citato progetto esecutivo con relazione principale in data 20 gennaio 1954 a firma degli ingegneri Mario Brunetti e Arcangelo Bahaudì, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde, sia per il canale di carico che per il canale derivatore.

All'inizio del canale di carico verranno installati due dissabbiatori muniti di paratoie piane ed al termine saranno ubicati, in sinistra una presa d'acqua di mod. 12,625 per la refrigerazione dei condensatori dell'attigua centrale termica della stessa ditta concessionaria, ed in destra uno scarico di superficie costituito da una paratoia automatica a ventola di m. 10 x 2,75 con ciglio a quota 221,90 e soglia a quota 219,15, tutti con restituzione a valle della centrale.

L'acqua entrerà nella camera a spirale della centrale attraverso due luci di m. 5 x 6 con soglia a quota 213,45 munite di paratoie, piane, e farà azionare un'unica turbina Kaplan collegata direttamente ad un alternatore.

Art. 8

L'uso e modalità del canale di scarico



Il canale di scarico terminerà in sponda destra del torrente Chisola poco a monte della sua confluenza col Po in Comune di Moncalieri, secondo le modalità risultanti dal progetto esecutivo allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili.

Affinchè possa essere ottenuto il dislivello di m.6,37, di cui all'art.4, fra i pali morti dei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, la ditta concessionaria è autorizzata ad eseguire un congruo dragaggio nel Chisola e nel Po a valle della restituzione colle limitazioni e le modalità che possono essere stabilite dagli Enti interessati per il buon regime fluviale e per la salvaguardia delle opere idrauliche e dei ponti che risulteranno interessati.

Art. 9

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Nell'interesse militare la Ditta concessionaria sarà tenuta in ogni tempo ad eseguire a sua cura e spese tutto ciò che potrà essere prescritto al riguardo dall'Autorità competente.

Nell'interesse idrografico la Ditta concessionaria dovrà provvedere a costruire e mantenere in

esercizio, a proprie spese e cure, nei punti che verranno indicati dalla Sezione idrografica del Po di Torino, una stazione di misura nel torrente Balma ed un'altra nel torrente Chisola.

Nell'interesse ittiogenico la Ditta concessionaria rimane obbligata a provvedere annualmente al ripopolamento ittico delle acque interessate dalla derivazione mediante la semina di complessivi 100.000 (centomila) avannotti di trota fario. Detto obbligo comincerà a decorrere dalla campagna 1955-56 per il 50% e per l'altra metà a sbarramento eseguito del Po.

Le semine dovranno risultare da regolare verbale, controfirmato da un pubblico ufficiale, da trasmettersi in duplice copia allo Stabilimento Ittiogenico di Brescia;

In caso di inadempienza, nei riguardi delle semine, si procederà d'ufficio o tramite il Comitato tutela pesca, addebitando alla ditta interessata tutte le spese, compresa la penalità del 50% sull'importo complessivo delle spese stesse.

Nell'interesse dell'Amministrazione dei canali demaniali e del regime idraulico del fiume, allo scopo di assicurare la continuità dei relativi deflucci, è fatto obbligo alla Ditta concessionaria



di non effettuare operazioni di invaso e di svaso.

Soltanto nella formazione iniziale dell'invaso e nella formazione degli ulteriori invasi che si rendono necessari ed inevitabili per l'esercizio dell'impianto, resta consentito alla Ditta concessionaria di procedere agli invasi usufruendo solo della quarta parte della portata del fiume.

Per il controllo delle manovre d'invaso e di svaso la Ditta concessionaria è tenuta ad installare e mantenere a sue spese, immediatamente a monte dello sbarramento, un idrimetrografo ed a tenere sempre a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Torino i relativi diagrammi.

Art. 10

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strada, canali, scoli, e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Po e del torrente Ghisola in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca nel corso dei lavori, quanto se venga accertato in seguito.

In particolare sarà a carico della ditta concessionaria la manutenzione ordinaria dell'esisten-

ta argine-strada di 2^a categoria in sinistra del Po compreso fra l'opera di presa e la cascina Salvadere, ad effettuarne l'alzamento, ove occorresse, secondo le prescrizioni che saranno date dall'Ufficio del Genio Civile di Torino.

In prossimità dello sbarramento del Po e della centrale saranno collocati a cura e spese della ditta concessionaria, opportuni caposaldi costituiti da piastrine metalliche, infisse su opere murarie, portanti incise le loro quote sul livello marino, per modo che ad essi possa riferirsi in ogni tempo il livello dell'acqua e farsi operazioni di controllo.

Si fa obbligo alla Ditta concessionaria di lasciare scorrere permanentemente a valle dello sbarramento, nel tratto d'alveo compreso tra la presa e la restituzione, una quantità d'acqua di mod. 40 per gli eventuali abbeveraggi degli animali e l'igiene del corso d'acqua.

Per la sicurezza dello sbarramento e della presa la Ditta concessionaria è tenuta a provvedere con fondazioni idonee, spinte a profondità sufficiente e ad evitare le traversioni subalvee è tenuta ad eseguire per tali opere opportuni taglioni.

Tutte le strutture dovranno essere sufficiente

mente dimensionate sia agli effetti della pressione diretta, sia agli effetti del riversimento per sottopressione.

Tutte le paratoie dello sbarramento e della presa dovranno essere manovrabili meccanicamente a mano come pure con comandi oleodinamici azionate da pompe sia a mano, sia con motore elettrico e sia con gruppo elettrogeno anche da lontano dalla casa del guardiano.

Inoltre le paratoie alzate dello sbarramento dovranno presentare il bordo inferiore sollevato non meno di un metro sopra il livello della massima piena del maggio 1949 e le paratoie della presa, in posizione di chiusura, dovranno assicurare un franco di m.0,80 rispetto al livello della stessa piena.

Pure le paratoie all'entrata della centrale ed allo scarico di superficie del canale di carico saranno tali da garantire con un franco che le acque di piena rigurgitate non possano entrare nel canale derivatore.

Ad evitare l'aggiramento in destra dello sbarramento sarà provveduto ad eseguire, in prolungamento del medesimo, una paratia della lunghezza di circa m.400 incassata nel terreno con ciglio a quota 222,60 e profondità progressivamente decrescente.

La ditta concessionaria sarà pure tenuta a provvedere a sue cure e spese con un ponte largo m.3 all'attraversamento del bacino moderatore che interseca l'argine sinistro di 2^a categoria del Po, onde conservare la continuità del transito sulla sommità del medesimo .

Nell'interesse dell'impianto la Ditta concessionaria è poi autorizzata a costruire a sue cure e spese sul torrente Chisola, a circa m.70 a monte dell'esistente ponte Freilia, un nuovo ponte ad uso pubblico della larghezza di m.8 ed inoltre, più a valle presso la restituzione, una passerella per l'attraversamento dei cavi dell'energia elettrica.

All'Ufficio del Genio Civile di Torino è riservata la facoltà di disporre l'assistenza alla esecuzione delle opere a mezzo di persona a lui designata. L'onere di spesa per tale assistenza sarà completamente a carico della Ditta concessionaria.

Art .11

Termini per l'ultimazione dei lavori
e delle espropriazioni.

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge la ditta concessionaria, tenuto conto dello stato d'avanzamento delle opere relative alla derivazione, iniziate in virtù del D.M. 5 maggio 1952 n.1282 Div.

Il, dovrà condurle a termine e completare le espro-
priazioni entro mesi sei dalla data di notifica da
parte del Genio Civile di Torino dell'avvenuta emis-
sione del Decreto di concessione.

L'eventuale proroga al termine come sopra pre-
fisso non importa proroga alla data di decorrenza
del pagamento del canone, che sarà in ogni caso do-
vuto a partire dalle data indicata nel successivo
art.14 del presente disciplinara, e cioè del termi-
ne assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Ultimati i lavori la Ditta concessionaria dovrà
darne immediatamente avviso all'Ufficio del Genio
Civile.

Art. 12

Collaudo e termine per la utilizzazione
dell'acqua.

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del
Genio Civile ove non vi siano eccezioni in contrario,
potrà autorizzare l'immediato esercizio delle deri-
vazioni, del che dovrà essere fatto cenno nel rela-
tivo certificato.

Ove l'ufficio riconosca la necessità di maggio-
ri lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà
prescrivere nel verbale di visita un termine per la
loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza

della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.

Art. 12

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni sessanta successivi e continui, decorrenti dal 12 luglio 1952 in cui è stato firmato il precedente disciplinare n. 16431 di Rep., alle condizioni del quale rimaneva vincolata l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, accordata con D.M. n. 1262 in data 5 maggio 1952.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali, e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, al tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio macchi-

nerio, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri di cui uno nominato dal Ministero dei LL.PP., uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare detta facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione.

Nei casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati integralmente gli obblighi di cui ai commi primo e ultimo dell'art.26 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n.1775.

Art. 14

Canone

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Fi-

nanze dello Stato di anno in anno anticipatamente,
a decorrere improrogabilmente dall'11 marzo 56, da-
ta d'entrata in esercizio dell'impianto, l'anno ca-
none di $\text{L.} 1.987.024$ in ragione di $\text{L.} 656$ per kW 3.029,
anche se non possa o non voglia fare uso in tutto
o in parte della concessione, salvo il diritto di
rinunzia ai sensi del penultimo comma dell'articolo
unico della legge 18 ottobre 1942 n. 1434 concernen-
te l'istituto della decadenza dal diritto di deriva-
zione di acqua pubblica.

Detto canone potrà però essere modificato con
effetto dalla data sopra stabilita in relazione al
le eventuali variazioni della potenza motrice, ri-
sultanti da accertamento da effettuarsi all'atto del
collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni cinque
dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Ci-
vile di Torino avrà la facoltà di procedere a si-
stematiche misurazioni di portata, nonché di eserci-
tare un controllo periodico regolare degli impianti,
e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui al-
l'art. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 n.
1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto
a prestarsi a sua cura e spese, ad eseguire le con-

statazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

Qualora l'impianto, ancorchè non completamente ultimato, risultasse essere entrata in funzione prima dell'11 marzo 1956, dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto stesso decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

Art. 15

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria ha dimostrato di aver effettuato:

a) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £.113.816, come da quietanza n.180 in data 21 agosto 1957, n.353953 di posizione, in aggiunta alla somma di £.879.696 precedentemente versata come da quietanza n.1575 (340641 di posizione) in data 25 giugno 1952 della Sezione di Tesoreria Provinciale di Torino, contabilità speciale per il servizio depositi della Cassa Depositi e prestiti, e quindi in totale £.993.512, pari a mezza annua

lità del canone di cui al precedente art.14, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

b) il versamento presso l'Ufficio del Registro di Moncalieri della somma di £.5.691 come da quietanza n.11 in data 16/8/57 pari a un quarantesimo del canone annuo di £.227.632 afferente, in ragione di £.655 per chilovatt, alla maggior potenza di kW 347 prevista dal presente disciplinare in aumento a quella di kW 2682 prevista dal disciplinare 12 luglio 1957 destinato a non aver corso: la somma va in aumento alla somma di £.1.097 già versata come da quietanza n.1 in data 1° luglio 1952 a termine dell'art.7 comma secondo del T.U. 11 dicembre 1933 n.1775 e corrispondente ad un quarantesimo del canone annuo relativo alla domanda originaria ed alla data della sua presentazione.

c) il deposito presso la Sezione di Tesoreria di Torino a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Torino della somma di £.199.600, come da quietanza n.1636 in data 27 luglio 1952, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portate, collaudi dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

Art. 16

Riserva di energia in favore dei

Comuni rivieraschi.

Ai comuni rivieraschi di La Loggia e Moncalieri nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a kW 37, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed i Comuni, di cui deve essere data comunicazione al Ministero dei LL.PP., il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio

Superiore, ed in tal caso, il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 17

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Prov.

La concessionaria è tenuta all'osservanza della legge 4 dicembre 1956 n.1377 in favore dei Comuni di La Loggia e Moncalieri e della Provincia di Torino.

Art. 18

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del P.U. di leggi e sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, della legge sulle frequenze dagli impianti elettrici 7 dicembre 1942 n.1745, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 19.

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Moncalieri.

Torino, 28 novembre 1957

LA DITTA CONCESSIONARIA

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE

Il Direttore Generale

F.to ing. Brunetti

Io sottoscritto Dr. ing. Giovanni De Gaspari Ingegnera dell'Ufficio del Genio Civile di Torino, nella espressa qualità di Funzionario a ciò delegato, dichiaro che il Sig. Dr. Ing. Mario Brunetti fu Pietro, da me personalmente conosciuto, ha firmato in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Elettrica Municipale di Torino (come da certificato in data 17 luglio 1957 dal Sindaco della Città di Torino, debitamente legalizzato dalla Prefettura) in fine e sul margine di ogni foglio del sopracitato disciplinare nonché su tutti gli atti di progetto richiesti all'articolo 1, comma 2°, del disciplinare stesso, alla presenza mia e dei testimoni Sigg. Germani Geom. Renato e Ramberti Vittorio, funzionari del Genio Civile, aventi i requisiti dalle legge prescritti.

Torino, li 28 novembre 1957

Firmato: Geom. Germani Renato

" Ramberti Vittorio

Il Funzionario Delegato

Firmato: (Ing. Giovanni De Gaspari)

Approvato dal Ministero LL.PP. Direz. Gen. Acque ed
Impianti Elettrici con nota n. 1184/1 Div. X in data
21/3/59 e Protocollata in arrivo al Genio Civile di
Torino il 30/3/59 al n. 2660.

Torino, 4/4/59

L'Ingegnere Capo

F.to Gennaro Potenza

Registrato a Torino addì 8 aprile 1959

n. 40351 vol. 844 Atti Privati

Esatte lire seicentotrentaseimiladuecento €. 636.200.

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

L'INGEGNERE CAPO

(Gennaro Potenza)



DISCIPLINARE N. 1125-1478440/2007

PROVINCIA DI TORINO

18/12/2007

SUBENTRO DELLA IRIDE ENERGIA S.P.A. NELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
D'ACQUA DAL FIUME PO NEI COMUNI DI LA LOGGIA E MONCALIERI AD USO
ENERGETICO RILASCIATA CON D. L. N. 1184 DEL 21/03/59

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;


DETERMINA

- 1) la Irìde Energia SpA, C.F./P.IVA 09357630012, con sede legale in Torino - C.so Svizzera n. 95, è riconosciuta titolare della concessione citata in premessa, rilasciata con D.I. n. 1184 del 21.3.1959, per derivare acqua dal Fiume Po in Comune di La Loggia, in misura di 70.000 l/s massimi e 48.500 l/s medi e produrre, sul salto di metri 6,37, la potenza nominale media di kW 3.029, con restituzione nel Torrente Chisola poco a monte della sua confluenza con il Po in Comune di Moncalieri;
- 2) la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dal D.I. n. 1184 del 21.3.1959 e relativo disciplinare in data 28.11.1957 rep. n. 24319;
- 3) l'onere dei canoni e dei sovracani rimasti eventualmente insoluti è a carico della Irìde Energia SpA.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

18 DIC. 2007


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Giannetto Massazza)




Registrato a Torino il 20 DIC 2007 n. 2664
Serie 3 Cod. Trib. 102
€ 9131,00
IL DIRETTORE



La presente copia composta di n. 2
p. fogli, è conforme all'originale
Esublato e conservato nel fascicolo.
Tel. 14 GEN. 2008



IL FUNZIONARIO
Dott. Maresio COLONNA



AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA N. 12874

PROVINCIA DI TORINO

17/10/2002

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL PRELIEVO DI ACQUA DA POZZI

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 comma 2 della Legge 7.8.1990 n. 241. Concessione preferenziale/riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica

Amministrazione competente: Provincia di Torino;

Ufficio responsabile del procedimento ed in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio prelievi idrici da acque superficiali e da acque sotterranee - Via Valeggio n. 5, Torino;

Persona responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Latagliata.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione della Determinazione n. 536-263665 del 30.11.2001 avente ad oggetto: "T.U. 11.12.1933 n. 1775, D.P.R. 18.2.1999 n. 238, D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R. Autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni per le acque che hanno assunto natura pubblica". Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale/riconoscimento per le istanze specificate nell'elenco allegato alla Determinazione medesima.

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 relativi rispettivamente alle categorie di utenze che possono derivare e utilizzare acqua pubblica, alle utenze che hanno titolo per potere presentare domanda di riconoscimento ed a quelle che possono invece presentare domanda di concessione preferenziale qualora le acque utilizzate, non comprese negli elenchi delle acque pubbliche, siano successivamente incluse in elenchi supplementari;

Vista la Legge 5.1.1994 n. 36 con particolare riferimento ai seguenti articoli:

art. 1: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà";

art. 34: "Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1 comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa";

Visto il D.P.R. 18.2.1999 n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'art. 1 della L. 36/1994, disponendo che appartengono allo Stato e

fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, fatta eccezione per le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne e fermo restando che la sola raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione;

Visto il D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 258 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", contenente tra l'altro disposizioni volte a garantire nel provvedimento di concessione preferenziale il rilascio del deflusso minimo vitale e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico;

Vista la L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i. "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59", che all'art. 56 comma 1 lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 7.4.2000 n. 3/LAP avente ad oggetto "Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici", ove viene indicato che "Sono valide le istanze presentate ai sensi degli artt. 1 e 34 della legge 36/1994 ancorché pervenute prima del 10.8.1999";

Vista la L.R. 29.12.2000 n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque", con particolare riferimento all'art. 2 "Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque";

Visto il D.P.G.R. 5.3.2001, n. 4/R, "Regolamento regionale recante: Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", che disciplina, in attuazione della L.R. di cui al punto precedente, i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui al citato D.P.R. 238/1999;

Considerato che, ai sensi del citato D.P.G.R., potevano presentare entro il 30 giugno 2001 domanda di concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche;

Considerato che, ai sensi del citato D.P.G.R., potevano presentare entro il 30 giugno 2001 domanda di riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente, coloro che rientravano nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 3 del D.P.G.R. medesimo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, l'utilizzazione da

parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee captate tramite pozzi o sorgenti per usi domestici è libera e non è pertanto soggetta a riconoscimento o a concessione preferenziale;

Considerato che questo Servizio ha espletato il procedimento previsto dall'art. 2 commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R in relazione alle istanze di concessione preferenziale/riconoscimento di antico diritto pervenute nei termini di legge e risultate immediatamente procedibili dal punto di vista delle informazioni minime di cui all'Allegato A parte I del D.P.G.R. medesimo, per quanto concerne gli utilizzi irrigui a bocca non tassata e gli utilizzi industriali;

Considerato che l'elenco informatizzato suddiviso su base comunale delle istanze relative agli utilizzi di cui al punto precedente è contenente per ciascuna istanza le informazioni di cui all'Allegato A parte II del citato D.P.G.R., la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla L.R. 9.8.1999 n. 22, consta di: n. 1.845 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 2.932 punti di prelievo, di cui n. 2850 pozzi, n. 66 sorgenti, n. 15 fontanili, n. 1 trincea drenante;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

determina

ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R:

1) di autorizzare in via provvisoria la continuazione delle derivazioni d'acqua citate nell'allegato elenco in premessa specificato e costituente parte integrante del presente provvedimento, riferito a n. 1.845 domande di concessione preferenziale per un totale di n. 2.932 punti di prelievo, di cui n. 2850 pozzi, n. 66 sorgenti, n. 15 fontanili, n. 1 trincea drenante, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dai richiedenti e fatti salvi i diritti di terzi;

2) di dare comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 comma 3 della L. 241/1990, mediante la pubblicazione del presente provvedimento e dell'elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) di trasmettere entro trenta giorni dalla sua adozione il presente provvedimento e l'elenco allegato, sia in forma cartacea sia su supporto informatizzato, alla Regione Piemonte, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio decorrente dal 10 agosto 1999;

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile;

Il Dirigente del Servizio,
Giannetto Massazza

Modalità di lettura dell'elenco

L'elenco allegato alla Determinazione n. 536-263665 del 30.11.2001 è costituito da due parti: una prima parte contenente l'elenco dei soggetti beneficiari ordinati per Comune di residenza, una seconda parte contenente l'elenco delle opere per le quali

è stata richiesta la concessione preferenziale ordinaria per Comune nel quale l'opera ricade.

La prima parte dell'elenco riporta i dati anagrafici e fiscali dei soggetti beneficiari, un numero identificativo dell'istanza (Id. Istanza), il numero delle opere di presa per le quali l'istanza è stata presentata, il corrispettivo canone demaniale da corrispondere, per quell'istanza, alla Regione Piemonte.

La seconda parte dell'elenco, che ripete alcuni dati dei soggetti beneficiari ed il numero identificativo dell'istanza, riporta i dati tecnici delle opere ed il codice univoco individuato ai sensi della L.R. 22/1999.

Al fine di individuare una istanza e le relative opere sarà necessario:

Nella prima parte dell'elenco:

1) cercare, per ordine alfabetico, la ragione sociale del richiedente all'interno del Comune di residenza;

2) verificare la corrispondenza dei dati anagrafici, fiscali e del numero di opere di presa per le quali è stata fatta richiesta;

3) prendere nota del numero identificativo dell'istanza (Id. Istanza);

Nella seconda parte dell'elenco:

4) cercare, per ordine alfabetico, la ragione sociale del richiedente all'interno del Comune nel quale l'opera ricade;

5) verificare la corrispondenza del numero identificativo dell'istanza.

Qualora l'istanza sia comprensiva di più opere di presa, nella seconda parte dell'elenco vi sarà una riga per ciascuna opera ed il medesimo numero identificativo dell'istanza sarà riportato tante volte quante sono le opere di presa comprese nella domanda in questione, anche nel caso in cui le opere siano ubicate in Comuni differenti.

Per eventuali informazioni o comunicazioni è possibile contattare telefonicamente la Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche, tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al n. 011/8613997.

Allegato

COLLENO	SMART S.P.A.	12893 P	312	200	8	168	50.00	NO	TO-P-02843
COLLENO	SMART S.P.A.	12895 P	313	140	8	692	48.00	NO	TO-P-02844
COLLENO	SMART S.P.A.	12895 P	314	134	8	2184	20.00	NO	TO-P-02845
COLLENO	SMART S.P.A.	12895 P	315	127	7	169	17.00	NO	TO-P-02846
COLLENO	SMART S.P.A.	12895 P	316	65	7	169	20.00	NO	TO-P-02847
COLLENO	SMART S.P.A.	12895 P	317	62	10	9	18.00	NO	TO-P-02848
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	318	113	15	2	24.00	NO	TO-P-02849
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	319	120	28	3	14.00	NO	TO-P-02850
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	320	115	15	2	20.00	NO	TO-P-02851
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	321	100	15	1	15.00	NO	TO-P-02852
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	322	79	15	2	10.00	NO	TO-P-02853
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	323	74	14	18	20.00	NO	TO-P-02854
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	324	77	15	1	20.00	NO	TO-P-02855
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	325	59	14	82	18.00	NO	TO-P-02856
DRUENTO	SMART S.P.A.	12895 P	326	144	6	195	3.00	NO	TO-P-02857
GRUGLIASCO	SMART S.P.A.	12895 P	10	105	22	31	30.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
GRUGLIASCO	AREA NORD1	12897 P	11	190	23	18	72.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
GRUGLIASCO	AREA NORD1	12897 P	12	158	22	17	58.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
GRUGLIASCO	AREA NORD1	12897 P	1	21	1	167	14.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	2	17	1	167	35.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	3	21	1	1228	23.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	4	50	1	60	7.50	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	5	21	1	54	28.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	6	21	1	47	20.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	7	21	1	44	22.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	8	21	1	44	21.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
WREA	SOCIETA' CANAVESANA ACQUE S.P.A.	12899 P	9	17	46	2	25.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	203	60	9	35	40.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	284	40	11	31	10.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	285	38	11	31	35.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	286	40	11	31	35.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	287	40	11	60	40.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	288	35	11	60	35.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	289	56	11	31	30.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	270	38	11	60	35.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	271	37	10	104	205.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	1	35	8	198	65.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	2	35	8	281	65.00	NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	1	25	31	12	25.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	2	23	31	51	60.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	3	25	28	5	25.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	1	12	39	24	4.50	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	2	7	39	24	2.00	SI	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	1	40	32	138		NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	2	40	17	169		NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	3	38	25	71		NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	4	32	33	63		NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE
LA LOGGIA	SMART S.P.A.	12895 P	5	32	17	88		NO	COLLETTORI POS-SANGONE - TORRENTE SANGONE